

# PAD



**COMUNE DI AMALFI**

SETTORE  
LAVORI PUBBLICI  
A DEMANIO

## PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

REGOLAMENTO - SID

AMALFI

SCALA

APRILE 2026

Tav. **■**

# E1.5

IL SINDACO: Daniele Milano  
IL R.U.P.: Ing. Pietro Fico  
PROGETTAZIONE:

S.I.M.A. Società d'Ingegneria s.r.l.  
Sede legale: via C. Colombo, 18/A - 80061 Massa Lubrense (NA)  
Tel./Fax: 081 8789052  
mailto: [simaingegneria@pec.it](mailto:simaingegneria@pec.it)  
Partita IVA: 02130120612

**S.I.M.A.**  
Società di Ingegneria s.r.l.



Dasa-Rägister  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0221-04

### INDICE

INDICE.....	1
Titolo I - Generalità.....	3
Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Campo di applicazione .....	4
Art. 3 - Competenze .....	4
Titolo II - SINTESI ELEMENTI.....	6
Art. 4 - Articolazione e uso del demanio marittimo.....	6
Art. 5 - Principi di tutela .....	6
Art. 6 - Interventi .....	6
Titolo III - PROCEDIMENTI.....	8
Art. 7 - Rilascio nuova Concessione demaniale marittima .....	8
Art. 7.1 - Documentazione .....	8
Art. 7.2- Requisiti del concessionario .....	10
Art. 7.3 - Criteri di selezione .....	10
Art. 7.4 - Valutazione, aggiudicazione e casi particolari.....	11
Art. 7.5 - Adempimenti, Documentazione e rilascio concessione .....	12
Art. 7.6 - Cauzioni e canoni.....	13
Art. 7.7 - Contenuto della concessione e immissione in possesso .....	14
Art. 7.8 - Obblighi del concessionario.....	15
Art. 8 - Rinnovo Concessione demaniale marittima .....	16
Art. 9 - Variazione atto di concessione .....	16
Art. 10 - Subingresso.....	16
Art. 11 - Affidamento ex art.45-bis del Cod. Nav.....	17
Art. 12 - Cessazione del titolo concessorio .....	17
Art. 13 - Autorizzazioni temporanee .....	18
Art. 14 - Spese di istruttoria .....	18
Art. 15 - Attività alla scadenza.....	18
Art. 16 - Commercio itinerante e attività accessorie sul demanio marittimo .....	19
Titolo IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE .....	21
Art. 17 - Stabilimenti balneari ed elioterapici.....	21
Art. 18 - Tipologia manufatti.....	22
Art. 19 - Precisazioni ed ulteriori prescrizioni .....	22

<i>Art. 20 – Spiagge libere .....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 21 – Sicurezza e gestione .....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 22 – Eventi e Manifestazioni anche con occupazioni temporanee aree demaniali .....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 23 – Discipline specifiche .....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 24 – Vigilanza e sanzioni .....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 25. Disciplina dei prezzi .....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 26. Addizionale regionale sulle concessioni demaniali .....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 27 – Norme finali .....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 27.1 – Ordinanza balneare .....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 27.2 – Rinvii .....</i>	<i>27</i>

### **TITOLO I - GENERALITÀ**

#### **Art. 1 - Oggetto**

La finalità del Regolamento è quella di disciplinare funzioni e compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale situati nel territorio del Comune di Amalfi, nell'ambito dei limiti di legge allo stato attuale della dinamica normativa, per tutte le finalità consentite (ad es. in riferimento all'applicativo DO.RI.).

La gestione del demanio marittimo applica ed attua i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, buon andamento, tutela degli interessi pubblici, tutela e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, e all'ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per la comunità, nel rispetto delle prescrizioni dei Piani e Programmi vigenti.

Le presenti disposizioni mirano a costituire un quadro di riferimento per l'esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive.

Ai sensi degli articoli 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n.96 e della lettera l), comma 2, art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., e conseguenti provvedimenti della Regione Campania, il Comune di Amalfi esercita le funzioni amministrative sul demanio marittimo con finalità turistico ricreativa.

Per tutto quanto non trovi specifica disciplina nel presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale ed ai regolamenti vigenti riguardanti il Demanio Marittimo e in particolare:

- al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
- al PUAD regionale;
- alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla Capitaneria di porto e dal Comune;
- alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Campania in merito al settore Demanio Marittimo;
- ai Programmi e alla pianificazione sovraordinata applicabile.

### *Art. 2 - Campo di applicazione*

Ogni soggetto, pubblico o privato che intenda intervenire, occupare o esercitare attività sulle aree del demanio marittimo disciplinate del presente Piano è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati grafici e testuali e del presente Regolamento in particolare.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni demaniali marittime in corso di validità.

Le disposizioni si intendono applicabili a tutti i beni e le pertinenze del demanio marittimo del territorio di Amalfi come definiti dagli art. 822 del Codice Civile e 28 e 29 del Codice della Navigazione e rappresentati sul S.I.D..

### *Art. 3 - Competenze*

La gestione amministrativa del demanio marittimo del Comune di Amalfi provvede:

- al rilascio ed al rinnovo di concessioni demaniali marittime nonché alla revoca art. 44 e 48 C.N.) ed alla decadenza (art.47 C.N.);
- al rilascio ed alle autorizzazioni di cui all'art.24 del R.C.N. (variazione al contenuto della concessione);
- all'anticipata occupazione di cui all'art.35 C.N;
- al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.45/bis C.N.(affidamento ad altri soggetti dell'attività oggetto della concessione);
- all'autorizzazione all'uso di breve durata (sino a 30 giorni) di aree demaniali marittime e specchi acquei per ogni tipo di finalità;
- agli adempimenti relativi al calcolo dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusive occupazioni nonché quelli relativi agli oneri di istruttoria e registrazione;
- al rilascio di autorizzazioni alla costituzione di ipoteche sulle opere costruite sui beni demaniali;
- alla procedura di modifiche o estinzione della concessione per cause naturali;
- al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi degli art.46 C.N.;
- alla vigilanza sul corretto utilizzo dei beni del demanio marittimo, mediante l'esercizio dei poteri di Polizia Amministrativa, ferme restando le funzioni dell'Autorità Marittima disciplinate dal C.N. e dal R.C.N.;

- all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità del titolo concessorio.

Tali Funzioni sono ad oggi responsabilità del Settore LLPP e Demanio secondo la struttura organizzativa dell'Ente.

Il Dirigente e responsabile del servizio, in qualità di responsabile del procedimento, provvede al rilascio delle concessioni demaniali e di tutti gli atti amministrativi di competenza.

Nel particolare momento storico della dinamica evolutiva delle competenze, ma soprattutto di non assoluta certezza delle normative applicabili al demanio marittimo, non in tutti i casi risulta agevole determinare i confini entro cui gestire il rilascio delle concessioni; allo stato della vigente normativa, in assenza di fondate obiezioni, per il confine demaniale delle aree a terra deve farsi riferimento alle mappe catastali del SID.

Mentre la competenza sulle aree del territorio comunale non è in alcun modo affetta da incertezze, lo stesso non può essere affermato per la competenza sugli specchi acquei; aspetto di non precisa definizione può ad es. sorgere ai confini tra due comuni (per es. dal SID appare evidente una probabile incertezza al confine tra Atrani ed Amalfi).

### **TITOLO II - SINTESI ELEMENTI**

#### **Art. 4 - Articolazione e uso del demanio marittimo**

Le tipologie di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative ammesse sono le seguenti: arenile, soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, stabilimenti balneari e loro classificazione, spiagge libere e spiagge libere attrezzate, .

Le tipologie degli "usi" ammessi per richiesta di concessioni sul demanio marittimo sono quelle consentite dall'applicativo "Do.Ri. - Gestione Modelli di Domanda" sulla piattaforma "SID - Portale del Mare" resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

#### **Art. 5 - Principi di tutela**

Nelle attività gestionali esercitate sul demanio marittimo devono trovare sempre applicazione, ove ammissibili e pertinenti, i seguenti principi per la sua tutela e valorizzazione:

- libera accessibilità alla battigia;
- preservare la visuale libera del mare;
- indurre la sostenibilità ambientale delle strutture balneari e della nautica, anche per traffico passeggeri e pesca professionale;
- favorire la destagionalizzazione delle attività;
- garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- favorire risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento.

#### **Art. 6 - Interventi**

I principi di cui all'art.5 devono essere declinati mediante un insieme di interventi ammissibili sulle aree del demanio marittimo:

- Riqualficazione dei manufatti, impianti e installazioni anche mediante restauro o risanamento conservativo;
- Installazione di attrezzature e manufatti stagionali, da rimuovere al termine della stagione;
- Installazione di "opere precarie" ed arredo urbano;
- Realizzazione separazioni/barriere di delimitazione a terra ed in mare;
- Realizzazione di varchi di accesso, segnaletica e cartellonistica;
- Realizzazione di opere di facile rimozione;
- Realizzazione di impianti a rete e infrastrutture di pubblica utilità.

Quanto indicato, in via indicativa e non esaustiva, trova oggettiva disciplina nelle “Norme Tecniche di Attuazione”.

Per le nuove CDM si condivide e ratifica l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica, quale modulo procedimentale essenziale al fine di realizzare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati all'utilizzo dei beni demaniali, escludendo il rinnovo automatico della concessione. Le concessioni di beni pubblici aventi rilevanza economica non possono che essere rilasciate previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica come ad oggi disposto dalla normativa di settore applicabile.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTI**

#### ***Art. 7 - Rilascio nuova Concessione demaniale marittima***

La concessione è l'atto unilaterale mediante il quale il Comune di Amalfi consente per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel demanio marittimo per le finalità ammesse, in conformità agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti ed alle prescrizioni degli altri documenti costituenti il PAD.

L'avvio della procedura può essere ad istanza di parte mediante Modello D1 e documentazione correlata oppure a seguito di avviso pubblicato dall'Ente; le istanze possono ad esempio essere avanzate da soggetti pubblici o privati, Enti, Associazioni, Consorzi, ONLUS, Cooperative.

La procedura e la durata delle CDM sono fissate sulla base della norma nazionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità.

Il Comune verifica la coerenza delle domande per il rilascio di nuove CDM con il PAD, ove sia ad uso turistico-ricreativo, nonché la sola procedibilità rispetto ai requisiti soggettivi del richiedente ed a vincoli ostativi eventualmente presenti e derivanti dalla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, rinviando l'acquisizione di permessi, nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie alla realizzazione alla fase successiva al rilascio essendo la concessione titolo valido ai soli fini "demaniale marittimi".

Nel caso di concessione per Stabilimento balneare, la proposta deve rispettare i requisiti obbligatori di cui 'alla Tabella A - "Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari".

La concessione è rilasciata dal funzionario responsabile del Settore Demanio del Comune di Amalfi in n.3 copie originali, ed è viene sottoscritta per accettazione da parte del concessionario previa iscrizione nel repertorio degli atti di cui all'art.67 del D.P.R. n.131/1986, a cura del Segretario generale ed è perciò soggetta a registrazione in termine fisso, con onere a carico del concessionario; l'Atto è anche iscritto nel registro delle concessioni, di cui all'art.21 del Regolamento del Cod. Nav..

L'immissione del concessionario nel possesso dell'area in concessione è eseguita dall'Ufficio Demanio mediante processo verbale in contraddittorio tra le parti.

#### ***Art. 7.1 - Documentazione***

***Le seguenti indicazioni rivestono carattere di massima in quanto possono essere modificate/integrate nell'eventuale disciplinare di gara e/o nello specifico "avviso" sempre***

*nel rispetto dei principi enunciati e delle finalità, natura e localizzazione delle aree e delle attività oggetto degli affidamenti, ivi compresi aspetti funzionali, tecnici e gestionali.*

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, con allegata la seguente documentazione:

a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo, reperibile presso la Capitaneria di Porto) con indicazione dell'area richiesta in concessione e le strutture da realizzare sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68);

b) relazione tecnico-illustrativa in n° 7 copie, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima con individuazione, descrizione e quantità delle superfici libere ed occupate nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti;

c) elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, su supporto cartaceo in n° 7 copie ed informatico, contenenti, debitamente quotati:

- stralcio catastale in scala 1:1000;

- stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;

- planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree, in scala 1:500;

- piante dei vari livelli delle opere in scala 1:100;

- tutti i prospetti delle opere in scala 1:100;

- almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;

d) documentazione fotografica dei luoghi;

e) visura catastale dell'immobile, se trattasi di pertinenza demaniale;

f) richiesta di autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circonscrizione Doganale, per le strutture da realizzare sull'area richiesta in concessione;

g) certificato anagrafico (o autocertificazione del legale rappresentante da cui risultino le notizie di cui al certificato stesso) della Camera di C.I.A.A. con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi da cui risulti nell'oggetto sociale la gestione di attività turistico-ricreative nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575, con riferimento al richiedente e per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi

e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A., e:

- per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società sportive anche atto costitutivo, statuto e affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale;
- per pescatori professionisti, singoli o associati, anche estratto dell'iscrizione della 7<sup>e</sup> unità al Registro presso il locale Ufficio Marittimo;

h) ricevuta del versamento dei diritti specificando nella causale "spese di istruttoria - richiesta concessione demaniale marittima".

La documentazione tecnica richiesta in uno specifico bando di gara è identificata dal Responsabile del Procedimento in funzione della tipologia di attività, struttura, vicoli ed esigenze specifiche e può presentare gradi diversi di complessità fino a quanto previsto per un PFTE come da DLgs 36/2023 e ss.mm.ii., ed eventuale PEF asseverato.

*Tutta la documentazione cartacea precedentemente indicata può essere alternativamente presentata a mezzo pec al protocollo dell'Ente allegando i file in formato PDF/A firmati digitalmente in modalità PADES dal richiedente e dal tecnico e corredate da ricevute di pagamento e bolli in formato digitale.*

### *Art. 7.2- Requisiti del concessionario*

Possono presentare istanza ovvero partecipare alla procedura di evidenza pubblica, tutti i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., anche stabiliti in altri Stati membri, in possesso dei prescritti requisiti e che non si trovino in situazioni di esclusione ex artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. al quale si fa rinvio.

Tali requisiti vanno mantenuti per l'intera durata del rapporto concessorio.

### *Art. 7.3 - Criteri di selezione*

**Principali Criteri di Selezione Comparativa dell'OEPV, in attesa di specifiche indicazioni dal MIT per le concessioni turistico-ricreative, rientrano nelle seguenti aree:**

• **Offerta Tecnica:**

- Valutazione della qualità del progetto, miglioramento dei servizi, e impatto ambientale.

- Know-how e capacità tecnico-professionale maturata nella gestione di attività similari; qualifiche e attestazioni professionali pertinenti.
- Adeguatezza delle risorse per la gestione della concessione, capitale, pianificazione finanziaria.
- Preferenza per utilizzo di strutture amovibili, leggere e rimovibili, riducendo l'impatto sul demanio.
- Clausole sociali per garantire la continuità lavorativa del personale;
- Attestati, certificazioni del Concessionario;
- Altri elementi/forniture/realizzazioni di "pubblica utilità".

• **Offerta Economica:**

- Riferimento è al canone demaniale tabellare previsto per la specifica destinazione d'uso.

La valorizzazione numerica dei criteri e sub-criteri ed il peso relativo sono ad oggi discrezionali dell'Ente Gestore nel rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa oltre che di valorizzazione dei beni demaniali.

*Art. 7.4 - Valutazione, aggiudicazione e casi particolari*

Normalmente entro dieci giorni dalla ricezione della domanda completa in tutti i suoi allegati, il Responsabile del Procedimento ne dispone la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio del Comune di Amalfi con contestuale comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, osservazioni e/o ulteriori istanze per la medesima area oggetto di pubblicazione.

In caso di domande concorrenti deve essere indetta idonea procedura comparativa entro 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione iniziale, completa almeno di:

- Bando;
- Disciplinare
- Planimetria
- Scheda Lotto
- Modulistica
- Stralcio SID

In applicazione dell'eventuale disciplinare e dei relativi criteri è espletata la fase di valutazione, anche comparativa secondo i criteri definiti e decretata una aggiudicazione nelle

forme di legge; può essere prevista nel Bando, l'attivazione dopo l'aggiudicazione di una Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto e acquisizione dei relativi pareri.

Si evidenzia l'applicabilità della Circolare Min. Trasporti e Navigazione n.90/1999:

*“Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, nonché per la messa in opera di singoli gavitelli o corpi morti utilizzati quali ormeggi per le unità da diporto, sono rilasciate senza formalità istruttorie. (Per tali concessioni il canone è determinato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998, in misura non inferiore a lire trecentomila. N.A.) Per quanto attiene, in particolare, alla presentazione delle domande si precisa che in presenza del tipo di concessione di cui trattasi il richiedente, pur dovendo utilizzare il noto modello D1, non dovrà procedere ad effettuare i rilievi attinenti alla ubicazione esatta dell'area di interesse bensì dovrà soltanto localizzare la zona di interesse sull'apposito stralcio cartografico rilasciato da codeste Capitanerie di porto, apponendo la propria firma sul quadro SC”.*

### **Art. 7.5 - Adempimenti, Documentazione e rilascio concessione**

Individuato il Concessionario è invitato a versare il canone, l'imposta regionale e i diritti di scritturazione, a garantire gli obblighi derivanti dalla concessione mediante fidejussione e a sottoscrivere l'atto di concessione con indicazione di ulteriori adempimenti ai fini dell'esercizio dell'attività concessa e/o realizzazione/installazione delle strutture.

Le concessioni si intendono logicamente suddivise in quelle che prevedono impianti di facile rimozione (amovibili semplicemente) o di difficile rimozione (non facilmente rimovibili); una concessione che parzialmente include elementi di difficile rimozione è integralmente considerata in tale casistica a livello procedimentale pertanto:

- a) l'Atto di concessione, nei casi di durata ordinaria e di impianti di non difficile rimozione (art.8 Reg. di attuazione al Cod. Nav.) è emesso e sottoscritto dal responsabile del Settore Demanio del Comune di Amalfi, e viene altresì firmato per ricevuta ed accettazione da parte del concessionario;
- b) per concessione rilasciata per un periodo superiore all'ordinario e/o laddove la concessione comporti la realizzazione di opere e/o l'installazione di impianti di difficile rimozione (art.9 Reg. di attuaz. Cod. Nav.), l'atto di concessione è il contratto, stipulato, in forma di atto pubblico amministrativo, tra il funzionario responsabile del servizio competente in materia di demanio e il concessionario, anche selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica.

In ogni caso tutte le spese inerenti e conseguenti all'emanazione dell'atto, ivi inclusi i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e di registro e le spese di istruttoria, cedono a carico del concessionario, che dovrà fornire la documentazione dimostrativa dell'avvenuto pagamento all'atto della sottoscrizione del contratto o del rilascio del provvedimento di concessione.

### *Art. 7.6 - Cauzioni e canoni*

Il concessionario garantire gli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante **cauzione** da prestare in numerario (contanti) tramite depositato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - servizio Cassa Depositi e Prestiti - (Banca d'Italia), in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente, per un importo non inferiore a due annualità del canone, come indicato nell'atto concessorio.

Sono ammesse per il settore turistico-ricreativo le polizze stipulate per i propri associati dalle organizzazioni di categoria riconosciute (es. S.I.B., F.I.B.A etc.).

La cauzione è:

- cointestata in favore dello Stato, titolare dei beni demaniali marittimi, e del Comune di Amalfi in virtù della delega gestoria da parte della Regione Campania.
- incamerata in caso di inadempienza del Concessionario, a suo giudizio discrezionale del Concedente, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'ammontare della cauzione.

Il concessionario deve corrispondere annualmente allo Stato (utilizzando il codice tributo 842 T codice ufficio J32), l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione.

La prima rata annuale del canone, da versare prima del rilascio dell'atto di concessione è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 01 gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il tutto salvo l'importo del "canone minimo" valido per la tipologia di concessione per l'annualità di riferimento.

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di demanio marittimo; devono essere espressamente conteggiati e valorizzati i volumi  $\pm 2,70$  metri previsti nelle aree assentite con obbligo di espressa indicazione nel modello D1 e negli elaborati tecnici.

Si adottano le seguenti definizioni:

- opere, impianti e manufatti realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale sono di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie di cui alle lettere A, B, ed E della tabella T di codifica allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68);
- opere, impianti e manufatti realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale sono di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

### *Art. 7.7 - Contenuto della concessione e immissione in possesso*

Le concessioni possono essere "licenze" o "atti formali" annuali/pluriennali o con opere di difficile sgombero il cui contenuto è vincolato alle norme del [Codice della Navigazione](#) (artt. 36 e segg.).

#### **Contenuti essenziali delle concessioni:**

- **Identificazione delle parti:** Amministrazione concedente e concessionario.
- **Oggetto della concessione:** Descrizione sintetica e successiva descrizione dettagliata dell'area demaniale (mq), e degli eventuali manufatti, spesso con allegati grafici.
- **Finalità e Destinazione d'uso:** Specificazione delle attività consentite (es. stabilimento balneare, diporto, ristorazione).
- **Validità e eventuali modalità rinnovo:** Periodo di durata della concessione (temporanea o pluriennale).
- **Canone Demaniale:** Importo annuale o complessivo da versare, incluse le modalità di adeguamento.
- **Cauzioni:** importo della fidejussione
- **Obblighi e Divieti:** Norme sulla manutenzione, sulla sicurezza, e divieto di sub-concessione non autorizzata.

- **Oneri per il Concessionario:** Obbligo di realizzazione di opere (se previsto) e relativa gestione economica.
- **Cause di decadenza o revoca:** Ipotesi in cui l'amministrazione può interrompere la concessione (per opere di pubblica utilità previste).

Caso particolare è l'atto di anticipata occupazione (art. 38 Codice della Navigazione), che consente l'uso di un'area demaniale marittima prima del rilascio formale della concessione definitiva. Richiede urgenza, il pagamento di una cauzione e deve essere richiesto mediante tramite il modello «D5» via sportello telematico.

### **Aspetti Chiave dell'Anticipata Occupazione**

- **Fondamento Giuridico:** Ex art. 38 del Codice della Navigazione, l'autorità marittima può autorizzare l'uso immediato di zone demaniali e marittime.
- **Procedura:** L'istanza va presentata in presenza di comprovati motivi di urgenza e successivamente alla domanda principale di concessione (modello D5).
- **Condizioni:** è subordinata al versamento di una cauzione, definita tramite determina dirigenziale dal Responsabile del Settore Demanio del Comune di Amalfi.
- **Scopo:** Permette al richiedente di iniziare l'occupazione a fronte di iter istruttorio (es. D1) già avviato, ed in attesa che l'istruttoria tecnica si concluda.

### **Rischi e Avvertenze**

- **Abusivismo:** L'occupazione senza autorizzazione, anche in attesa di concessione, integra il reato di occupazione illecita se limita la fruizione pubblica del bene.
- **Provvisorietà:** Si tratta di un'autorizzazione provvisoria che non garantisce l'ottenimento della concessione definitiva.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale marittimo deve risultare da processo verbale.

### **Art. 7.8 - Obblighi del concessionario**

Entro 15 giorni dal rilascio del titolo concessorio il Concessionario deve restituire copia della concessione con gli estremi di registrazione della stessa presso gli uffici competenti e la ricevuta del pagamento della tassa di registrazione.

Entro 30 giorni dal rilascio il Concessionario dovrà presentare il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., contenente tutte le indicazioni occorrenti in relazione all'entità ed alla tipologia di attività da espletare nell'area oggetto della concessione demaniale, corredato da autodichiarazione attestante il permanere di tutte le condizioni e requisiti già dichiarati posseduti in sede di istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione, ivi compresa l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione con riferimento a tutti i soggetti obbligati per legge, in relazione alla configurazione giuridica dell'impresa.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione pena la revoca.

### **Art. 8 - Rinnovo Concessione demaniale marittima**

Da richiedere nei casi previsti a mezzo di Modello D2, rispettando le indicazioni dell'Atto di concessione (per es. indicazione espressa di richiesta da inoltrare entro 3 mesi dalla scadenza).

### **Art. 9 - Variazione atto di concessione**

Per apportare una modifica a qualunque elemento che identifica e caratterizza la concessione essa deve essere richiesta preventivamente ed è autorizzata mediante emissione di concessione suppletiva dopo l'espletamento dell'istruttoria mediante la presentazione, da parte del concessionario, del Modello D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come descritto nella relativa Guida alla compilazione.

Se la modifica non si configura come alterazione sostanziale al contenuto della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal funzionario responsabile, senza necessità di emissione di concessione suppletiva.

### **Art. 10 - Subingresso**

Le ipotesi di subingresso sono regolate dall'art. 46 del Codice della Navigazione e si dividono nelle seguenti ipotesi:

- a. quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione;
- b. in caso di vendita o esecuzione forzata, che potrebbe essere negata applicando le disposizioni in tema di decadenza, in caso di vendita, e della revoca, nel caso di esecuzione forzata;
- c. "mortis causa" regolata in cui gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiedere la conferma entro sei mesi, a pena di decadenza, previa verifica dei requisiti soggettivi degli eredi per cui in caso negativo, si applicano le norme relative alla revoca. (Art. 42 C.N.).

Documentazione necessaria per la richiesta di subingresso:

A: Da parte del subentrante: Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso con copia del documento di identità, Visura camerale.

In caso di subingresso *mortis causa*, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti.

B: Da parte del concessionario: Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata, Copia del documento di identità e in caso di società, atti

societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.

### *Art. 11 - Affidamento ex art.45-bis del Cod. Nav.*

Il Comune nei casi previsti dal Codice e per durata specificata, può autorizzare il concessionario ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione. (Art. 45 bis C.N.).

La gestione di attività può essere temporaneamente affidata dal concessionario a terzi se in possesso dei necessari requisiti, presentando la seguente documentazione:

1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario richiede l'autorizzazione.
2. Istanza dell'eventuale affidatario.
3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.
4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;
5. Copia dell'atto/scrittura tra le parti.
6. Certificato camerale con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso.

### *Art. 12 - Cessazione del titolo concessorio*

1) Nei casi previsti dal Codice le concessioni sono revocabili con provvedimento motivato dell'Ente concedente o per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, ivi comprese indirizzi pianificatori o programmatori derivanti da strumenti urbanistici generali o anche perché in contrasto con il PAD.

La revoca non dà diritto ad indennizzo; in caso di revoca parziale si procede ad una corrispondente riduzione del canone; in tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2) Il concessionario può esercitare il suo diritto alla rinuncia della concessione, indicandone i motivi; la rinuncia ha effetto dall'atto di accoglimento e ratifica dell'istanza da parte dell'Ente ed essa avrà effetti anche su eventuali affidatari ex art. 45-bis. C.N..

- 3) Si ha estinzione nel caso di scadenza infruttuosa dei termini di validità, ovvero di mancato esercizio del subingresso da parte degli eredi o nei casi specificati nello stesso atto di concessione.

### *Art. 13 - Autorizzazioni temporanee*

Possono essere sollecitate istanze da parte dell'Ente per occupazioni di aree demaniali se libere da altri diritti o destinazioni, per esigenze meramente temporanee, per periodi inferiori a novanta giorni, mediante Avviso pubblico dell'Ente, che individui le aree interessate e i termini di presentazione delle istanze, che sono valutate nel termine previsto dall'avviso contenente anche le indicazioni dell'area, dell'attività e della durata oltre che i requisiti minimi di presentazione e le eventuali garanzie.

In caso di pluralità di istanze per la medesima area, si procederà a pubblico sorteggio.

Possono essere presentate istanze da parte di soggetti idonei per occupazioni di aree demaniali se libere da altri diritti o destinazioni, per esigenze meramente temporanee, per periodi inferiori a novanta giorni, da presentare al Comune Settore Demanio, che individui le aree interessate, il tipo di utilizzazione e la durata.

Iniziativa di carattere sociale, promozionale o turistico promosse formalmente con Atto espresso dal Comune, a carattere temporaneo ed inferiore a 30 giorni, non sono soggette ad autorizzazione, ma a semplici comunicazioni agli altri Enti ed organi di competenza.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste da norme o regolamenti.

### *Art. 14 - Spese di istruttoria*

Sono a carico del richiedente le spese relative all'istruttoria delle istanze da corrispondere anticipatamente al momento della presentazione delle stesse a pena di improcedibilità, ad eccezione di quelle relative alla consegna del bene, e non sono rimborsabili anche in caso di esito negativo dell'istanza.

Gli importi sono determinati da apposita Delibera di Giunta che ne individua anche la destinazione vincolata attinente alle attività relative al demanio marittimo.

### *Art. 15 - Attività alla scadenza*

Se le opere della concessione demaniale sono di facile rimozione, alla scadenza, revoca, rinuncia, estinzione o decadenza della stessa, il Concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, rimuovendo i manufatti. In caso di inottemperanza la rimozione sarà eseguita dal Comune incamerando la fidejussione.

Nel caso di opere di difficile rimozione legittime sotto tutti i profili autorizzativi le stesse vengono automaticamente acquisite al patrimonio dello stato diventando automaticamente pertinenze demaniali, e senza che sia dovuto alcun indennizzo al concessionario.

Nel caso di opere abusive di difficile rimozione esse non sono incamerate nei beni patrimoniali dello Stato ma il concessionario è destinatario dell'obbligo della demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato con le relative spese a carico del Concessionario.

La riconsegna delle aree alla scadenza della concessione, ovvero in tutti gli altri casi di estinzione del titolo, avviene di norma tramite processo verbale tra le parti.

### *Art. 16 - Commercio itinerante e attività accessorie sul demanio marittimo*

1) Sulle aree del demanio marittimo espressamente identificate dall'Ordinanza Balneare è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante previa autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività e di nulla osta dell'Autorità marittima, ai sensi dell'art.68 Cod. Nav. e contestuale iscrizione nel relativo Registro.

Le aree demaniali accessibili sono solo quelle non in concessione a privati e l'attività può avvenire esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, dalle ore 08,00 alle 19,00, accedendo solo alle aree scoperte e con punti d'ombra (ombrelloni), nelle seguenti modalità:

- nel rispetto delle norme di tutela della igiene e salute pubblica;
- senza sostare in uno specifico punto oltre il tempo necessario all'eventuale proposta commerciale;
- possono essere utilizzati piccoli mezzi esclusivamente manuali quali trolley;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza creare disturbo alla quiete pubblica.

2) L'accesso alle banchine portuali e alle aree adiacenti, ed in generale a tutte le aree demaniali marittime, per l'esercizio di qualsiasi attività, anche occasionale, quali ad esempio elettricista, meccanico, tappezziere, carpentiere, servizi turistici e portuali in genere, forniture, etc., è consentito previa autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività mediante **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** e di nulla osta dell'Autorità marittima, ovvero attestazione di iscrizione nel Registro ai sensi dell'art.68 Cod. Nav..

Per specifiche categorie l'Autorità competente può prevedere limitazioni al numero di autorizzazioni concedibili, previa condivisione con gli uffici comunali.

Il primo rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione ex art. 68 Cod. Nav. si ottengono versando i diritti di istruttoria previsti da apposita Ordinanza/Delibera; il Registro aggiornato anche secondo le informazioni pervenute dagli uffici comunali, è tenuto presso l'Ufficio Demanio e copia aggiornata è trasmessa al Locale Ufficio Marittimo per l'espletamento dei controlli di competenza.

Il Comune di Amalfi adotta in Consiglio Comunale apposito "Regolamento per lo svolgimento di attività ex art. 68 Codice Navigazione"; il Regolamento disciplina almeno i seguenti punti:

- requisiti richiedenti l'iscrizione;
- tipologie di attività ammesse;
- aree fruibili, periodi e limitazioni;
- modalità di presentazione istanze;
- istruttoria, costi ed esiti;
- modalità rinnovo e cessazione;
- divieti e sanzioni.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

#### Art. 17 - Stabilimenti balneari ed elioterapici

Al fine di focalizzare meglio il contenuto delle disposizioni seguenti, è utile richiamare quanto segue:

- a) **Stabilimenti balneari:** strutture, poste di norma su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
- b) **Stabilimento elioterapico** è una struttura attrezzata, destinata principalmente alla pratica dell'**elioterapia**, ovvero la cura e il benessere del corpo attraverso l'esposizione ai raggi solari, che può avvenire su arenile, piattaforma e/o tavolati lignei; generalmente si applica a strutture, analoghe allo stabilimento balneare, ma in luoghi non idonei alla balneazione (es. area portuale).
- c) **Opere ed impianti di facile rimozione:** impianti, manufatti, opere le cui strutture sono costituite da parti elementari, come definito dalla Circolare 2007/7162/DAO del 21/02/2007 e dalla Circolare n.120/2001 del Ministero dei trasporti e della Navigazione.
- d) **Opere di difficile rimozione:** impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente lo smontaggio e la recuperabilità (riferimento alle circolari citate al punto c)).

In riferimento al PUAD Regione Campania, e precisamente alla Tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", il Comune applica la seguente classificazione:

- a) Per 1 stella marina: i requisiti obbligatori minimi;
- b) Per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;
- c) Per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;
- d) Per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi.

I titolari delle concessioni demaniali che comprendono spiagge, possono effettuare interventi di ripascimento, ricostituzione o ripristino della linea di battigia, come rappresentata nelle cartografie del S.I.D., secondo le normative vigenti, e comunque previa acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni necessarie o, nei casi più semplici, comunicazioni a Regione, ARPAC, ASL, Comune, Provincia e Capitaneria; si sottolinea

che anche il semplice “spianamento dei cumuli” ovvero “livellamento”, è disciplinato dalla normativa regionale applicabile di cui alle Linee Guida di riferimento.

Il concessionario, a seguito del montaggio delle strutture e/o comunque prima dell’avvio delle attività della stagione balneare è tenuto ad eseguire tutte le verifiche, controlli, collaudi, ivi compresa l’eventuale relazione del geologo se l’area è perimetrata a pericolo frana P3/P4 e conseguente esposizione al rischio, previsti dalla concessione e dalle norme applicabili, alle strutture, impianti ed attrezzature ed a darne adeguata e tracciabile comunicazione al Comune, tenendo altresì disponibile la documentazione aggiornata per qualsiasi ispezione e/o controllo.

### ***Art. 18 - Tipologia manufatti***

È consentita l'istallazione di manufatti e/o opere amovibili necessari ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività (servizi igienici, spogliatoi, chiosco bar, cucina, depositi, etc.), in conformità ai requisiti minimi obbligatori del presente regolamento, alle NTA ed alle normative vigenti, con particolare rilevanza per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche che assume carattere vincolante per il concessionario demaniale ai fini dell’esercizio delle attività.

### ***Art. 19 - Precisazioni ed ulteriori prescrizioni***

A) Utilizzo mezzi meccanici su aree demaniali - L’accesso, l’utilizzo e/o transito di mezzi meccanici che non sia per finalità di soccorso o per esigenze di pubblico servizio, devono essere espressamente autorizzati e tale autorizzazione potrà avere validità anche annuale, compatibilmente con la balneazione o la destinazione d’uso. La specifica e puntuale disciplina è inoltre contenuta nel Regolamento d’uso dell’area portuale di Amalfi.

L’autorizzazione non è inoltre richiesta per attività eseguite in nome e per conto dell’Ente Gestore.

B) Prelievo di acqua di mare - un soggetto pubblico o privato che abbia necessità di prelevare acqua di mare per gli usi consentiti deve essere espressamente autorizzato a seguito di specifica istanza con distinzione tra utilizzo di tubazioni fisse o mobili; analoga e/o integrata procedura deve avvenire per eventuale scarico in mare (per esempio acqua piscina).

### ***Art. 20 - Spiagge libere***

A) Spiagge libere e attività balneare - nelle spiagge libere in cui con adeguate motivazioni non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata

segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili, con riportata la seguente frase: "Attenzione -- balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".

B) Aree con divieto di balneazione - Se il divieto è temporaneo a seguito di specifica ordinanza, lo stesso deve essere adeguatamente comunicato e rimosso quando consentito al ripristino della balneabilità. Il divieto permanente deve essere oggetto di cartellonistica plurilingue ed il suo rispetto deve essere adeguatamente ed efficacemente verificato dagli organi preposti; deve essere parimenti esposto il riferimento alla sanzione per i trasgressori. I dettagli applicativi sono argomento dell'ordinanza balneare che identifica le specifiche aree di divieto.

C) Prescrizioni sull'uso delle spiagge - Tutti i divieti devono essere espressamente elencati nell'ordinanza balneare annuale emessa dal Comune di Amalfi.

D) Noleggio di attrezzature balneari - La disciplina rientra tra le attività oggetto di autorizzazione di cui all'art. 68 Cod. Nav. e per essa si applica specifica regolamentazione.

E) Presenza animali sulle spiagge e aree dedicate agli animali da affezione - Nelle aree in concessione, a meno di identificare, delimitare ed attrezzare specifica area non è consentita la presenza di animali, anche al guinzaglio né il loro ingresso in acqua balneabile.

Nelle spiagge libere è vietato l'accesso durante la stagione balneare mentre è consentito nell'area espressamente individuata e destinata agli animali d'affezione da parte dell'Ente Gestore. In ogni caso si applicano le previsioni di cui all'art.15 della L.R.C. n.3 del 2019:

*"Art. 15 - (Accesso dei cani alle spiagge)*

*1. L'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo quanto previsto dall'elenco delle aree di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).*

*2. I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.*

*3. I concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani alle spiagge in concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano richiesta di autorizzazione ai Comuni e, in caso di accoglimento dell'istanza, espongono l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa".*

### **Art. 21 - Sicurezza e gestione**

A) Sicurezza della balneazione - Si persegue l'obiettivo della prevenzione innanzitutto nel pieno rispetto delle previsioni delle Ordinanze applicabili della Capitaneria di Porto

prevedendo e disponendo tutti gli apprestamenti e allestimenti previsti (barriere galleggianti, segnalamenti, cartellonistica, etc..).

B) Il Comune, come consentito ai privati concessionari demaniali, può proporre un “progetto collettivo di salvamento” nel rispetto delle prescrizioni applicabili, anche attivando opportune collaborazioni e/o partenariati volti ad incrementare le condizioni di sicurezza, non solo durante la stagione balneare ma durante tutto l’arco dell’anno.

C) Gestione del rischio - Nell’ambito della pianificazione delle emergenze sul territorio deve trovare apposita e specifica formulazione la gestione dei fattori di rischio dell’area costiera compresa l’area portuale, tenendo presente che alle aree “R4” deve essere riconosciuto il livello massimo di criticità; l’Ente Gestore adotta ed implementa apposite procedure dandone adeguata comunicazione e formale informazione ai concessionari essendo gli stessi parte attiva nella gestione delle emergenze.

D) In generale l’istanza per la realizzazione di una nuova struttura balneare, che prevede servizi e accessibilità pubblica, in un’area classificata a rischio R4, sia idraulico che da frana, non è compatibile con le norme del PSAI in quanto le stesse espressamente vietano l’incremento del carico urbanistico e la creazione di nuove situazioni di esposizione a rischi in aree classificate R3 ed R4.

### *Art. 22 - Eventi e Manifestazioni anche con occupazioni temporanee aree demaniali*

A) Eventi e manifestazioni - In ambito demaniale è consentito a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, attività di intrattenimento, mercatini, esposizioni, etc., anche con utilizzo e allestimento di strutture di facile rimozione secondo norme applicabili (strutture, autorizzazioni prefettura etc.).

Quanto descritto è possibile sia in aree in concessione che su aree libere, sempre con adeguata autorizzazione dell’Ente Gestore.

In generale a meno di situazione di interesse pubblico prevalente e quindi in deroga a quanto segue, sono applicabili le seguenti prescrizioni:

- non si ritengono ammissibili istanze per feste private con occupazione di aree non in concessione;
- non sono ammissibili attività che presentino potenziali fattori di impatto ambientale o per la sicurezza di persone e cose;
- la durata massima di qualsiasi tipologia di evento su spiagge non può eccedere i 5 giorni;
- un medesimo soggetto che richiede più autorizzazioni nell’arco dell’anno solare non può eccedere i 15 giorni complessivi;

- in presenza di formale patrocinio del Comune di Amalfi, le presenti previsioni possono essere derogate.

B) Servizi fotografici e riprese video professionali- La specifica disciplina è contenuta nel prescrittivo dell'Ordinanza balneare annuale; apposito paragrafo è destinato alle riprese con droni. L'esecuzione delle attività è subordinata a specifica autorizzazione.

C) Regate ed attività agonistica - E' richiesta emissione di apposita Ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione ed analoga autorizzazione dell'Ente Gestore per tutte le attività correlate (sosta imbarcazioni, etc.).

### *Art. 23 - Discipline specifiche*

A) Aree per la pratica degli sport acquatici - Le prescrizioni sono contenute nel contenuto dell'Ordinanza balneare comunale che definisce tutte le attività possibili, le ubicazioni e le condizioni di esercizio, con particolare riguardo alla predisposizione delle aree di sicurezza e dei corridoi di lancio. Il tutto espressamente autorizzato, a seguito di formale istanza nei modi prescritti dall'Ordinanza.

B) Ove in particolari periodi e/o aree vi siano più istanze ovvero richiedenti, rispetto alle aree disponibili si procede tramite sorteggio in seduta pubblica tra le domande pervenute ed ammissibili.

### *Art. 24 - Vigilanza e sanzioni*

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune mediante la Polizia Municipale o dai settori competenti sull'esercizio delle pubbliche attività esercitate.

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, i quali, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adottano i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli articoli 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Sono previsti con apposita Delibera gli importi delle sanzioni per le seguenti tipologie:

- esercizio di qualunque attività sulle aree del demanio marittimo senza autorizzazione;
- mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al Comune, nei termini previsti;
- applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati;

e per espressa previsione di tutte le altre casistiche prevedibili.

### ***Art. 25. Disciplina dei prezzi***

- 1) I concessionari comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo.
- 2) La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre alle sanzioni applicabili, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
- 3) Il concessionario di uno stabilimento balneare espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno tre lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.

### ***Art. 26. Addizionale regionale sulle concessioni demaniali***

A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni del PUAD, la quota del tributo regionale trasferita ai Comuni - secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 124, della Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 - ha destinazione vincolata per le spese di manutenzione e gestione delle aree demaniali di cui alla presente disciplina.

Il Comune predispose un Piano, anche triennale, per le priorità di intervento sul demanio marittimo, ai fini della sua salvaguardia e valorizzazione; in particolare si attivano finalità connesse alla gestione, tutela e valorizzazione dei beni demaniali stessi ivi compresi il contrasto a fenomeni di erosione costiera e cambiamenti climatici oltre che per pulizia spiagge, sicurezza, salvataggio e manutenzione.

### ***Art. 27 - Norme finali***

Per gli aspetti non disciplinati dal PAD si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche normative vigenti in materia.

Le procedure di affidamento possono prevedere ulteriore premialità per adozione volontaria di sistemi di gestione certificati per la qualità dei servizi, la sicurezza e la tutela ambientale.

#### ***Art. 27.1 - Ordinanza balneare***

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comune, anche consultando le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda le attività turistico-ricreative esercitate sul demanio marittimo e la durata

stessa della stagione balneare; sono ricomprese nella relativa disciplina tutte le prescrizioni per quanto attiene la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento anche accessorie.

In assenza di modifiche, l'ordinanza balneare potrà avere efficacia anche per gli anni successivi previo espresso provvedimento di estensione della validità.

### *Art. 27.2 - Rinvii*

L'applicabilità del presente documento deve essere valutata alla luce del termine stabilito dal decreto-legge del 12 marzo 2026, che imponeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di predisporre uno schema di bando-tipo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, da condividere con la Conferenza unificata, con l'obiettivo di garantire criteri omogenei e maggiore trasparenza nelle procedure di affidamento delle concessioni.

Il "bando-tipo" non è ad oggi presentato dove il documento atteso non è un semplice modello amministrativo, bensì la base tecnica su cui Regioni e Comuni devono costruire i propri bandi per l'assegnazione delle concessioni. La sua funzione principale è quella di definire criteri, struttura e contenuti minimi delle procedure, garantendo condizioni uniformi di partecipazione e riducendo il rischio di contenziosi, mancando essenzialmente indicazioni condivise su requisiti, punteggi, modalità di valutazione e indennizzi.

Per quanto attiene i seguenti aspetti:

- A) Elenco documentazione per ogni tipologia di istanza/pratica;
- B) Tabella spese istruttorie;
- C) Tabella sanzioni amministrative;

si rimanda alle relative Delibere di approvazione ritenendo che debbano essere non vincolate ad aggiornamenti del presente Regolamento.